

Rep. del

Contratto stipulato mediante scrittura privata per
l'affidamento del servizio di "stampa, imbustamento e
recapito avvisi di pagamento 2016"

TRA

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO, di seguito "<i>Consorzio</i>", C.F. 02127580500, rappresentato dal Direttore Amministrativo, Area Risorse Dott....., nata a xxxxxxxx il C.F. xxxxxxxxxxxx

E

....., con sede in, di seguito
" <u>Impresa</u> ", Part. IVA e/o Cod Fisc,
rappresentata dal, in qualità di
....., nato/a a, il
....., CF.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa, imbustamento e recapito al destinatario degli avvisi di pagamento 2016 del Consorzio.

Gli avvisi di pagamento, successivamente alle operazioni di
elaborazione, stampa e imbustamento, devono essere recapitati
mediante servizio di recapito di posta massiva di Poste
Italiane S.p.A. e/o mediante sistema di recapito in
autoprestazione.

Il servizio oggetto di gara è così articolato:

- **prestazione principale:** servizio di recapito avvisi di pagamento 2016 tramite posta massiva di Poste Italiane S.p.A. e/o mediante sistema di recapito in autoprestazione.

- <u>prestazione secondaria:</u> acquisizione ed elaborazione dati
finalizzati alla stampa, imbustamento.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'attività oggetto dell'appalto prevede il servizio di
acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa,
imbustamento, recapito al destinatario, ed è articolato come
di seguito:

A. Acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa;

B. Stampa avvisi di pagamento personalizzati in formato A/4 in quadricromia e relativi bollettini sulla base di un tracciato record prefissato;

C. Stampa avvisi di pagamento per i consorziati che hanno
aderito al pagamento del contributo tramite addebito
automatico in conto corrente (fase eventuale se attivata dal
Consorzio);

D. Stampa allegato informativo;

E. Imbustamento degli avvisi di pagamento;

F. Spedizione degli avvisi tramite le procedure di posta massiva di Poste Italiane S.p.A. e/o sistema di recapito in autoprestazione.

Le fasi sopra elencate sono maggiormente dettagliate nelle attività nel capitolato tecnico a cui pertanto si rinvia.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità; l'Impresa risponderà direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Consorzio.

L'Impresa dovrà nominare prima della consegna del servizio il proprio Responsabile del Servizio avente il compito di rapportarsi con i referenti nominati dal Consorzio.

L'Impresa, nella gestione dell'Appalto, dovrà operare nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, della Legge n. 241/90, la L. n. 33/2013, sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del D.P.R. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, e delle loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'Impresa dovrà improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa vigente comunque applicabile all'attività espletata.

L'Impresa dovrà adeguare il proprio modo di operare alle

modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal Consorzio per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico del Consorzio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà essere in regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti Previdenziali, assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, il Consorzio potrà sospendere la liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi sia della rata finale che della cauzione definitiva. Anche il pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto e lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla lettera di invito saranno subordinati alle verifiche di cui sopra.

ART. 4 - SERVIZI OPZIONALI, AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI

È facoltà dell'Impresa offrire in sede di gara servizi aggiuntivi o complementari a quanto richiesto nel presente Capitolato al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'Appalto. Si precisa che tali servizi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente Capitolato ed il loro effettivo utilizzo sarà comunque subordinato all'approvazione esplicita del Consorzio.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio così come definito al precedente punto 1, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, fermo restando la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni avverrà trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura e di dettagliato riepilogo delle attività svolte. Il calcolo del corrispettivo dovuto all'Impresa verrà effettuato sulla base del numero di avvisi lavorati (stampati- recapitati - postalizzati) nei 3 (tre mesi) precedenti da riscontrare con la documentazione prodotta e richiesta dal presente capitolato.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere intestate: Consorzio 4 Basso Valdarno Codice Fiscale 02127580500 Via S. Martino 60 56125 Pisa.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, di norma, entro 30

(trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente, previo accertamento della regolare esecuzione del Contratto e della regolarità contributiva.

I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 l'Aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG indicato nella documentazione di gara, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari indicati nell'offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non si procederà ad alcuna revisione periodica.

ART. 9 - SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e a propria cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dall'Impresa al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio.

Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei

rilievi mossi.

Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui all'articolo 13.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare al Consorzio.

L'Impresa dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni che essa stessa, i suoi dipendenti o fornitori nonché gli eventuali subappaltatori o cessionari dovessero arrecare a persone o cose del Consorzio o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato Tecnico.

ART. 11. OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVAMENTE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti pattuiscono di comune accordo tra loro che il corrispettivo per la prestazione del presente contratto, ai sensi di legge, deve essere corrisposto sul c/c intrattenuto

dall'operatore economico "XXXXXXX" presso la Banca

"XXXXXXXXXX", Agenzia di XXXXXXXXXX, IBAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, previa presentazione di relativa

fattura/ricevuta e delle verifiche a norma di legge.

I mandati di pagamento saranno emessi sulla tesoreria del

committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3

della L. 13/08/2010 n. 136, il fornitore assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

13.08.2010 n. 136 ed a tal fine, dichiara che, il conto

corrente indicato è dedicato e che le persone delegate ad

operare sullo stesso sono XXXXXXXXX nata a XXXXXXXXX il

XXXXXXXX Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXX

nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX Cod. Fisc.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante

bonifico bancario sul conto corrente dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone

delegate ad operare sui conti correnti dedicati utilizzati

per il presente contratto deve essere comunicata al

committente entro 7 giorni. Entro tale termine devono essere

comunicati al committente le generalità ed il Codice Fiscale

dei nuovi soggetti delegati ad operare sui conti correnti.

Le eventuali cessioni del credito avranno efficacia nei

confronti del committente solamente se effettuate nelle forme

di cui dell'Atto pubblico o scrittura privata con firma

autenticata, notificate al committente e comunque subordinatamente all'accettazione da parte di questo Ente.

ART. 12 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Impresa e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio.

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al Consorzio per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Dovranno essere garantite le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per quanto non specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed, in particolare al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Il Consorzio si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il Consorzio, ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALI

L'Impresa è responsabile della corretta e perentoria effettuazione del servizio oggetto del presente appalto sino alla scadenza naturale del Contratto.

Qualora durante l'esecuzione del servizio il Consorzio riscontri inadempienze contrattuali saranno applicate, previo contraddittorio con l'Impresa, le seguenti penalità:

a) per ogni giorno di ritardo eccedente il termine fissato dal capitolato, relativo allo svolgimento del complesso delle attività di cui all'art. 3 lettere A - B - C - D - E, calcolato dal giorno di ricezione delle liste di carico trasmesse dal Consorzio sino alla consegna effettiva degli avvisi al service per il recapito, l'Impresa dovrà corrispondere una penale pari a € 200,00 (duecento) per ogni giorno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato, al Disciplinare di gara ed allo standard di servizio offerto.

b) per ogni invio che l'Impresa, nell'ambito della percentuale di avvisi per i quali ha garantito il recapito attraverso la propria organizzazione diretta/indiretta e che dovesse essere invece recapitato attraverso il servizio di posta massiva di Poste Italiane S.p.A. , è prevista una penale pari

a € 0,50 per invio.

c) per avvisi recapitati oltre il primo termine di scadenza: in caso di verifiche eseguite dal Consorzio in contraddittorio con l'Impresa risultassero avvisi non ancora recapitati o non ancora immessi nel circuito di Posta Massiva in misura superiore al 2% del totale avvisi da recapitare viene applicata una penale di € 10.000,00.

Il Consorzio potrà applicare all'Impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del servizio. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del servizio, il rapporto potrà essere rescisso.

La constatazione delle inadempienze potrà avvenire, a titolo esemplificativo, mediante analisi delle documentazioni dei procedimenti, oppure mediante visite ispettive, programmate o a sorpresa, nei luoghi di esecuzione dei servizi. Nel caso di visite ispettive programmate o a sorpresa, sarà redatto un verbale di sopralluogo firmato dall'Impresa o dai testimoni. Nel caso in cui l'Impresa non intenda firmare o non sia presente ne verrà dato atto nel verbale. L'Impresa può mettere a verbale le sue deduzioni. Nel caso in cui il Consorzio non accogliesse le deduzioni dell'Impresa, sarà libero di applicare delle penali. L'esito delle verifiche, i relativi Verbali e la quantificazione delle detrazioni

saranno inclusi nelle Comunicazioni di Inadempienza di cui al
 comma successivo.

Il Consorzio comunicherà per iscritto all'Impresa, entro 10 giorni, l'avvenuto accertamento di tali inadempienze.

L'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Il Consorzio, a seguito delle controdeduzioni dell'Impresa, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali e delle detrazioni comunicando all'Impresa le eventuali detrazioni residue da applicare in sede della successiva liquidazione trimestrale del corrispettivo.

Il mancato riscontro da parte dell'Impresa, nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Le penali di cui al presente articolo saranno portate in detrazione dal corrispettivo dell'Impresa relativo alla prima fatturazione trimestrale successiva alla comunicazioni di inadempienza. Per la quota trattenuta, l'Impresa dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale stabilita dal Consorzio o decrementare la prima fatturazione trimestrale successiva di un valore pari all'importo della penale stessa.

La procedura di liquidazione delle fatturazioni del trimestre

successivo a quello di applicazione delle penali rimarrà
sospeso fino a quando l'Impresa non avrà rimesso i documenti
di cui sopra e per il ritardo nel pagamento l'Impresa non
potrà vantare ulteriori diritti ed oneri.

Sarà facoltà del Consorzio, qualora l'Impresa non provveda
agli adempimenti previsti, di incamerare direttamente dalla
cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e
detrazioni da applicare all'Impresa, senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente
articolo non esonera in nessun caso l'Impresa
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento
della penale medesima.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali
previste dal presente articolo non preclude il diritto del
Consorzio a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve
essere svolto senza soluzioni di continuità, le penali si
applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea
dell'Impresa ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche
per cause ad essa non imputabili, salvo i casi di cui ai
commi successivi del presente articolo.

L'Impresa non sarà ritenuta responsabile per il mancato o

tardivo adempimento delle obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto direttamente o indirettamente ad accertate ed oggettive cause di forza maggiore. In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che abbia provocato l'inadempimento o il ritardato inadempimento.

Il Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Impresa, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Costituisce altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. n. 136/2010 , causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto.

Qualora l'importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo presunto dell'appalto, sarà facoltà del Consorzio risolvere il

contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.,
ferma restando in ogni caso la corresponsione da parte
dell'Impresa delle penali e la facoltà del Consorzio di
richiedere il risarcimento danni.

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto
qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva
diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero
eseguiti con la massima cura e puntualità.

ART. 15 Cauzioni definitiva

Alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare
la cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10%
dell'importo netto contrattuale del servizio assegnato, con
le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto ai sensi del
combinato disposto degli artt. 103 comma 4 e 93 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire
il danno che l'Ente appaltante abbia patito in corso di
esecuzione del contratto o per l'applicazione di penali,
fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione
stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del
contratto.

Resta salvo, per il Consorzio, l'esperimento di ogni altra
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata

del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente
solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo
accertamento del regolare svolgimento dello stesso.

ART. 16 Controversie. Foro competente

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016
il contratto non conterrà la clausola compromissoria
Il Foro territoriale competente per le controversie
amministrative è quello del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli
40, I-50129 Firenze. Per eventuali controversie
demandate al giudice ordinario, il Foro competente è
quello di Pisa, sede legale del Consorzio.

ART. 17 Dichiarazioni dell'Impresa

L'Impresa ha dichiarato espressamente:

- | |
|---|
| 1. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi anche potenziale con il Consorzio; |
| 2. di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente all'appalto; |
| 3. di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare alcuna offerta, di qualsiasi natura, da cui possa derivare un qualche vantaggio indebito in relazione all'appalto; |
| 4. di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere o accettato e di impegnarsi a non |

consentire, ricercare, cercare di ottenere o accettare alcun vantaggio finanziario o di altra natura, a favore o da parte di chicchessia, che costituisca una prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi;

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dalla misura n. 61 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 approvato con delibera n. 34 del 09/12/2015;

6. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Consorzio approvato con Delibera dell'Assemblea n. 33 del 09/12/2015 come modificato con Delibera dell'Assemblea n. 5 dell'11/02/2016 e di aderire alle disposizioni in esso contenute come previsto dall'art. 2 del suddetto Codice;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate.

ART. 18 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento del corrispettivo dovuto per la lavori/ servizi/fornitura, affidati ed oggetto del presente contratto, riporteranno il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. XXXXXXXXXXXXX, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione.

Pisa, li _____.

L'Impresa Consorzio 4 Basso Valdarno

Il Legale Rappresentante

Direttore Area Risorse

A norma dell'art. 1341 Codice Civile le parti, previa lettura e rilettura di ogni clausola del presente contratto di cui agli articoli uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, dichiarano espressamente di approvarle integralmente.

PISA, li _____.

L'impresa Consorzio 4 Basso Valdarno

Il Legale Rappresentante Direttore Area Risorse